



**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(2020 – 2022)
di
CTM S.p.a.**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 30/01/2020**



Sommario

1. Premessa	4
2. Quadro normativo.....	6
3. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012	11
4. La definizione di trasparenza	12
5. Trasparenza e tutela dei dati personali	13
6. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa	15
7. Destinatari del PTPCT	16
8. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).....	17
9. Il processo di gestione del rischio corruzione	20
9.1 Analisi del contesto.....	20
9.1.1 Analisi del contesto esterno	20
9.1.2 Analisi del contesto interno	22
9.2. Valutazione del rischio.....	24
9.3 Trattamento del rischio	26
10. Segnalazioni.....	28
11. Comunicazione del PTCP e formazione dei Destinatari.....	29
12. Sistema disciplinare	29
12.1. Le sanzioni avverso i lavoratori	30
12.2. Misure avverso i dirigenti.....	30
12.3. Misure nei confronti di amministratori e sindaci.....	30
12.4. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	30
12.5. Misure nei confronti di soggetti terzi.....	30
13. Crono - programma e azioni conseguenti all’adozione del PTPCT	31
14. Attuazione delle misure per la Trasparenza e obblighi di pubblicazione	32
15. Accesso civico.....	35
16. Sistema sanzionatorio	36
17. Entrata in vigore	36



Allegato n. 1 - Elenco processi

Allegato n. 2 - Gestione rischi

Allegato n. 3 - Misure di prevenzione della corruzione

Allegato n. 4 - Registro degli eventi rischiosi

Allegato n. 5 - Elenco degli obblighi di pubblicazione



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

1. Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del triennio 2020/2022 (c.d. PTPCT), si sviluppa nella logica di una evoluzione dei piani precedenti e nel rispetto di una cornice normativa nazionale in fase di assestamento, ponendo attenzione alle novità introdotte dal legislatore e dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con il PNA 2019 (delibera n. 1064 del 13/11/2019). Il Consiglio dell’Autorità per il PNA 2019-2021 ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date con i precedenti Piani, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori.

CTM S.p.a. col presente PTPCT, intende fornire gli strumenti operativi necessari per individuare i requisiti specifici del sistema di gestione del rischio corruzione, allo scopo di stabilire, attuare, mantenere efficienti e migliorare le misure organizzative finalizzate a prevenire, nel contesto in cui opera la società con le proprie attività, il verificarsi di condotte corruttive.

Queste ultime, in particolare, sono considerate tanto con riguardo alla c.d. corruzione passiva, attraverso la quale si realizza un danno nei confronti della società, quanto in riferimento a quella c.d. attiva, secondo cui il soggetto agisce con l’intento di far conseguire un vantaggio che si realizza nella sfera giuridica e/o patrimoniale della Società.

In altri termini, il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza”, previa una completa analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione nell’ambito dell’azienda, si prefigge principalmente lo scopo di: (i) ridurre le opportunità che nel contesto organizzativo della società si manifestino e realizzino fenomeni corruttivi; (ii) rappresentare uno strumento per incrementare la capacità di individuare fatti di corruzione; (iii) incrementare i livelli di trasparenza amministrativa ed integrità nell’esercizio delle attività di CTM S.p.a., anche al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nel 2019 trova pieno compimento l’integrazione tra la strategia di prevenzione delineata dalla L. 190/2012 e quella, più ampia, definita dal D. Lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti. Come l’ANAC ha ribadito più volte, i due modelli tradizionali di prevenzione dei reati commessi a vantaggio del singolo e a danno dell’ente (L. 190/2012) e dei reati commessi nell’interesse e a vantaggio dell’organizzazione (D. Lgs. 231/2001) coesistono e



devono integrarsi in quanto complementari nei fini. Pur tuttavia, il secondo modello esige di un proprio sistema organico di prevenzione avendo a riferimento una varietà di reati molto più ampia e differenziata di quelli previsti in ambito specificamente corruttivo; a ciò si aggiunge un orizzonte temporale indefinito, fatti salvi i necessari aggiornamenti che si rendono necessari nel corso del tempo.

In data 30 luglio 2019, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, CTM S.p.a. ha adottato, un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOGC) nell'ambito del quale vengono stabilite misure di prevenzione del rischio di illecito al fine di garantire la possibilità di una esimente dalla responsabilità amministrativa, qualora tali delitti dovessero essere perpetrati da soggetti apicali o da lavoratori, ma a vantaggio della Società.

Il MOGC, in particolare, è costituito da due parti, una parte di carattere generale e l'altra di carattere speciale costituita da una dettagliata analisi del rischio riferita a ciascun processo aziendale con indicati i punti di controllo a presidio dello stesso rischio.

Nell'ambito di tale sistema CTM si è dotata di un nuovo Codice Etico e di Comportamento adeguato ai principi di cui al D.lgs 165/01. Nel Codice sono individuati principi e valori di ampia portata, posti a fondamento dell'attività d'impresa e della condotta di tutti coloro che operano all'interno o all'esterno di essa. La società, per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i propri stakeholders, mira al costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che esse non siano sufficienti e che pertanto vadano affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici, idonei a orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti. L'etica assume, quindi, assoluto rilievo come mezzo per orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori.

Il Codice Etico e di Comportamento costituisce, quindi, un codice di condotta la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

In data 15/11/2019 è stato nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, quale organo di controllo interno facente parte dell'organigramma aziendale e costituito da 3 componenti esperti in materia, giuridica, contabile e ambientale.

Il presente documento presenta dunque un modello coordinato di prevenzione della corruzione, in forma cd. attiva e cd. passiva, che trova applicazione innanzitutto in un sistema di vigilanza che perfeziona i reciproci compiti dell'RPCT e dell'Organismo di vigilanza e prevede, tra l'altro, flussi informativi congiunti e audit comuni su aree e attività sensibili, in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni (Delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017).

2. Quadro normativo

Con la redazione del presente documento, CTM S.p.a. ottempera all'obbligo normativo di predisporre, adottare e attuare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per individuare la fonte di tale prescrizione è necessario fare riferimento innanzitutto alla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) che prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Rivolta alle pubbliche amministrazioni, sia centrali che periferiche e/o locali, la Legge n. 190 del 2012 trova ampia applicazione estensiva nei confronti degli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni, rappresentanti una vasta platea di soggetti che non vi è oggi alcun dubbio siano compresi nell'ambito applicativo della norma.

Con la Legge n. 190/2012 si è inteso affermare, anche nel nostro ordinamento, un nuovo e differente approccio pluridisciplinare al problema della corruzione, predisponendo adeguati ed inediti assetti normativi con la dichiarata finalità di raggiungere una adeguata prevenzione del fenomeno, così perseguendo lo scopo di una riduzione *ex ante* del rischio relativo alla commissione e realizzazione di ipotesi di natura corruttiva. Il Legislatore ha percorso la strada tracciata, disciplinando alcuni aspetti dell'attività amministrativa al fine di prevenire i reati di corruzione attraverso, *in primis*, la promozione dell'etica pubblica, della più ampia e completa trasparenza dell'attività amministrativa, nonché della formazione delle risorse umane in capo alla pubblica amministrazione. L'idea di fondo su cui fonda la *ratio* legislativa può essere individuata nella convinzione che il fenomeno corruttivo possa essere contrastato attraverso strumenti di controllo in grado di incidere sulle condizioni ambientali, le quali negativamente influenzano l'attività amministrativa del settore pubblico.

In base alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 190/2012, il 17 settembre 2013 è stata adottata la delibera n. 72 con cui la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità nelle PP.AA. (C.I.V.I.T.) – le cui funzioni sono state successivamente fatte proprie dall'A.N.A.C. – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione sono state tracciate le prioritarie strategie per la prevenzione del fenomeno corruttivo nelle Pubbliche Amministrazioni. Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un atto di indirizzo per i suoi destinatari, chiamati ora ad adottare o ad aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. A tal fine, con l'intento di supportare le Pubbliche amministrazioni, con esso vengono esposte le indicazioni da osservare ed a cui ispirarsi per l'elaborazione e la successiva adozione dei Piani triennali di



prevenzione della corruzione, nel rispetto degli obblighi normativi a cui deve sottostare ogni amministrazione, nonché gli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni.

Con la delibera dell'ANAC n. 8 del 17/06/2015, l'Autorità indipendente ha pubblicato le *“Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, comportando una rivisitazione della disciplina già prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione. Con le linee guida in parola, sono stati integralmente sostituiti alcuni contenuti del Piano in materia di misure di prevenzione della corruzione - almeno nelle parti in cui si sarebbe potuto verificare un conflitto applicativo - le quali devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Con la delibera n. 8 del 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dilatato l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012, e così ha esteso le sue misure preventive anche ai soggetti che, indipendentemente dalla loro natura privatistica, sono controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, e che, conseguentemente hanno in capo la gestione di risorse pubbliche, lo svolgimento di funzioni pubbliche o attività di interesse pubblico. Pertanto, l'ordinamento ha preso atto che gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica, sono esposte ai medesimi - se non maggiori - rischi cui sono esposte le amministrazioni a cui sono collegate per ragioni di controllo, partecipazione o vigilanza. Con la delibera n. 8 del 2015, l'Autorità ha tuttavia differenziato e graduato l'applicazione della normativa volta a contrastare la corruzione e favorire la trasparenza, tenendo in considerazione la partecipazione detenuta dall'ente, o meglio il minore o maggiore grado di coinvolgimento della pubblica amministrazione (*rectius*, dei soggetti pubblici) nei differenti schemi e assetti societari tipici degli enti di diritto privato.

Successivamente, in seguito alle modifiche intervenute con il Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114 del 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con l'intento di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72. Inoltre, con le indicazioni diffuse da ANAC nel documento, l'Autorità si è mossa in continuità rispetto a quanto previsto nel PNA, in una logica di aggiornamento dello stesso, con la dichiarata intenzione di proporre ed offrire un supporto operativo che consentisse alle pubbliche amministrazioni, e agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della



corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Successivamente, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione è stata recepita dal Legislatore con il d.lgs. n. 97/2016, con il quale è stato introdotto l'art. 2 bis del d.lgs. n. 33/2013, così disponendo espressamente che le società a controllo pubblico rientrino tra i soggetti obbligati all'adozione delle misure indicate nella legge anticorruzione e nel PNA.

A tale atto ha fatto seguito, in data 3 agosto 2016, in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'approvazione del PNA 2016 con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016. Le indicazioni contenute in tale documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA precedente e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso. L'obiettivo dichiarato è stato quello di offrire un supporto operativo che consentisse alle pubbliche amministrazioni, ovvero agli altri soggetti tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare a livello sistemico eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto.

Inoltre, a partire dal triennio 2009/2011, con il d.lgs. n. 150/2009 è stato introdotto l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di dotarsi del Programma per la trasparenza e l'integrità.

L'articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013 disponeva che *“Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente”*.

Tale programma aveva l'obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. La predetta determinazione n. 8 del 2015 forniva l'indicazione alle società controllate affinché adottassero un Programma per la trasparenza e l'integrità, in cui definire il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza.

Infine, per una corretta impostazione del presente Piano, devono altresì essere prese in considerazione le ulteriori novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, relativo alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di *“riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, in esito alle quali è stato sancito, tra gli altri, l'obbligo di incorporare nel Piano di prevenzione della corruzione anche i contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità, dando vita ad un unico documento.

Per quanto sopra si è esposto, tra gli obblighi normativi previsti per le società in controllo pubblico come CTM S.p.a., spicca quello di procedere alla nomina di un Responsabile per la

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alla conseguente adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte dell'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, con la finalità di impedire e prevenire il verificarsi di situazioni a rischio corruzione, tramite la definizione e l'individuazione di adeguate misure organizzative e gestionali, nonché definendo i modi e le iniziative per assicurare un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di cultura dell'integrità nell'esercizio delle attività sociali, come previsto dal d.lgs. n. 33/2013.

La società si è, infatti, attivata ed organizzata per ottemperare alla normativa in materia di trasparenza, procedendo alla creazione nel proprio sito internet di una sezione con denominazione "Società trasparente", all'interno della quale vengono tempestivamente pubblicati i dati e le informazioni richieste dalle disposizioni in materia. Inoltre, in conformità alle indicazioni dell'ANAC, si è proceduto a strutturare l'organizzazione aziendale assicurando la coincidenza tra il soggetto responsabile della trasparenza ed il soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione. In questo modo, per effetto delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 97/2016, è stata modificata in modo significativo la figura del soggetto a cui è affidata la tenuta ed il funzionamento del Piano, rafforzando il ruolo e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Infine, nella stesura del presente documento, non si è ignorato che il 15 ottobre 2016, l'International Organization for Standardization ha pubblicato la norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione, poi ratificata dall'ente italiano UNI in data 20.12.2016, definendo gli standard in materia di prevenzione della corruzione e candidandosi a diventare il parametro internazionalmente riconosciuto per prevenire fatti corruttivi e diffondere una cultura basata sull'etica e sulla buona condotta. La norma tecnica ISO 37001 potrà senza dubbio essere ritenuta una *best practice* a cui gli enti collettivi potranno guardare al fine di adottare un approccio sistemico rivolto al contrasto e alla prevenzione della corruzione.

Alla luce di quanto detto finora, i riferimenti normativi rilevanti sono i seguenti:

- Decreto Legislativo n. 150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*". Il Decreto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dei commi 35 e 36

art.1 L. 190, definisce il principio generale di trasparenza, come: *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* (art. 1, c. 1). Nel dispositivo legislativo viene definita l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità come sezione del Piano di prevenzione della corruzione che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il Piano della performance;

- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*;
- Delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di protezione dei dati personali; D. Lgs. n. 101/2018 *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679”*;
- Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Delibera CIVIT n. 72/2013 dell'11 settembre 2013 relativa all'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Articoli da 318 a 322 del Codice Penale Italiano;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 *“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”*;
- Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”* e Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre

2017 “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;

- La norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione;
- Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 richieste di parere all’ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”;
- Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019, “*Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”.

3. Definizione del concetto di “Corruzione” ai sensi della L. 190/2012

Il presente PTPCT è uno strumento finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi secondo un concetto di corruzione che, sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, consiste in “*comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli*”.

Le situazioni potenzialmente rilevanti sono quindi più ampie delle fattispecie penalistiche disciplinate negli articoli 318, 319 e 319 ter, c.p., e comprendono alcuni delitti quali, a titolo di esempio, i reati di abuso d’ufficio, peculato, rivelazione o utilizzazione di segreto d’ufficio e traffico di influenze illecite che mirano alle medesime finalità di tutela. Nell’ordinamento italiano, quindi, la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi, ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “*condotte di natura corruttiva*”.

L’Autorità, con propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come “*condotte di natura corruttiva*” tutte quelle indicate dall’art. 7 della L. 69/2015, che aggiunge ai reati sopra indicati quelli di cui agli artt. 319-bis, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di “*prevenzione della corruzione*”, che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più

difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti anche privati, considerati dalla L. 190/2012.

Occorre, dunque, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse e nelle quali sono comunque coinvolte risorse pubbliche.

4. La definizione di trasparenza

La normativa vigente (con particolare riferimento al d.lgs. n. 150/2009, alla Legge n. 190/2012, al d.lgs. n. 33/2013, al d.lgs. n. 39/2013 come modificato dal d.lgs. n. 97/2016) definisce la Trasparenza dell'Amministrazione pubblica come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il Legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

La trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che *“la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”*.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 *“integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”*.

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 *“la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso

ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di “*tutelare i diritti dei cittadini*” e “*promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa*”.

Attraverso l’attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull’operato dell’Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:

- a) responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- b) ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse;
- c) ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- d) migliorare la performance delle amministrazioni.

Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione: tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata “Società trasparente” per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell’Amministrazione ai fini, come si è già detto, del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

5. Trasparenza e tutela dei dati personali

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, il 19 Settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di dati personali – D.Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l’art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, “*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*”. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che “*La diffusione e*

la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1". Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che *"Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, CTM ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati. La nomina di tale figura è obbligatoria per legge, in quanto il richiamato art. 37 del Regolamento suindicato dispone che debba essere sistematicamente designata dalle autorità pubbliche e dagli organismi pubblici, ivi inclusi gli organismi privati che svolgono pubbliche funzioni o esercitano pubblici poteri (ad esempio nell'ambito dei trasporti pubblici).



Al Responsabile della Protezione dei dati, sono attribuiti, tra l'altro, seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza all'Azienda, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di CTM in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, l'analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR. In particolare, il DPO dovrà fornire il proprio parere sulle seguenti tematiche:
 - se condurre o meno una valutazione di impatto;
 - quale metodologia adottare nel condurre una valutazione di impatto;
 - se condurre la valutazione con risorse interne ovvero esternalizzandola;
 - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, se la valutazione sia stata eseguita correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

6. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa

CTM S.p.a. è una società di diritto privato partecipata dal Comune di Cagliari, che ne possiede il controllo, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Quartu Sant'Elena.

L'attività *core* dell'azienda è la gestione e svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Area Vasta di Cagliari.

Per le compiute individuazione delle attività che possono essere svolte dalla Società si rinvia a quanto puntualmente previsto nello Statuto.

La società è così organizzata:



- il **Consiglio di Amministrazione** è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi;
- il **Direttore generale**, nominato dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e coordina l'attività delle diverse aree funzionali.

Alle sue dirette dipendenze operano:

- La **Direzione TPL**;
- Il settore **Pianificazione, Marketing e Qualità**;
- Il settore **Personale, organizzazione, affari generali e Relazioni Esterne**;
- Il settore **Processi di supporto**.

L'organizzazione della società, con l'indicazione puntuale delle unità operative di cui si articola ciascuno dei settori sopra indicati, è illustrata dall'organigramma aziendale pubblicato nella sezione "*società trasparente*".

7. Destinatari del PTPCT

Il *Consiglio di Amministrazione* è l'organo d'indirizzo cui compete, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del PTPCT.

Colui che elabora la proposta di PTPCT e vigila sulla sua adeguatezza ed applicazione a livello aziendale è il *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* nominato nella persona del *Direttore Generale*, dal Consiglio di Amministrazione.

I contenuti del presente PTPCT hanno carattere esecutivo e si rivolgono a tutti coloro che partecipano alla vita amministrativa di CTM Spa attraverso la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo effettuata. Gli stessi soggetti sono chiamati a concorrere attivamente all'attuazione della strategia di prevenzione dell'illecito e della *maladministration* in quanto destinatari anche del Codice Etico e di Comportamento e del MOGC che ne rappresentano altrettanti elementi costitutivi.

Il presente piano e le prescrizioni in esso contenute sono destinate:

- a) agli organi di amministrazione e di governo;
- b) ai componenti dell'Organismo di vigilanza di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- c) al personale dipendente;
- d) ai soggetti terzi che pur non dipendenti della società operano e svolgono funzioni per conto della stessa ovvero ad essa comunque riferibili, nonché, le parti terze che intrattengono con essa, rapporti di natura contrattuale o occasionale.



Tali soggetti rispettano le prescrizioni in esso contenute unitamente a quelle presenti nel MOGC e che consta altresì dell'insieme di regole, procedure, ordini di servizio e disposizioni interne vigenti.

Tutti i destinatari sono tenuti a partecipare al processo di gestione del "rischio corruzione", a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo di vigilanza e ad osservare le misure contenute nel Piano, segnalando situazioni di illecito, tra le quali rientrano anche i casi di personale conflitto di interessi. Il coinvolgimento sarà assicurato, in particolar modo, nei seguenti termini:

- a) partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure.

8. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Ruolo fondamentale nella predisposizione e nell'attuazione del piano triennale assume la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, a cui l'ordinamento sembra aver assegnato il ruolo di soggetto su cui fa perno l'intero sistema. Tale soggetto risponde all'esigenza di individuare, nell'ambito di ciascun ente, il riferimento per la conduzione e vigilanza delle attività di prevenzione.

La legge n. 190/2012 all'art. 1 comma VII statuisce che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza debba essere nominato dall'organo di indirizzo politico e individuato tra i soggetti titolari di incarichi dirigenziali in capo all'ente. La scelta del Responsabile deve comunque tener conto di eventuali situazioni relative a possibili conflitti di interesse, evitando per quanto possibile che il soggetto designato sia coinvolto in processi a rischio.

Sono attribuiti al Responsabile della prevenzione della corruzione diversi ed onerosi compiti, tra cui quello di predisporre gli strumenti idonei a preservare e difendere l'amministrazione, ovvero l'ente di diritto privato partecipato da soggetti pubblici, da possibili comportamenti in grado di sfociare in azioni e conseguenze legate alla corruzione, nonché quello di monitorare l'attività amministrativa ed intervenire preventivamente per evitare il verificarsi di eventi corruttivi.

A tal proposito, CTM S.p.a. è consapevole che la trasparenza sia uno degli assi portanti della politica anticorruzione impostata dalla L. 190/2012. Essa è presidiata dagli obblighi di pubblicazione previsti per legge, ma anche dalle ulteriori misure di trasparenza che ogni ente, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua in coerenza con le finalità della Legge n. 190/2012.

Secondo il combinato disposto delle normative in vigore (Legge 190/2012; d.lgs. n. 33/2013; d.lgs. n. 39/2013), il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella sua duplice funzione:

- ✓ elabora la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da sottoporre all'organo di indirizzo politico, affinché venga adottata entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendone la responsabilità;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza tutte le disfunzioni che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- ✓ vigila, con le modalità che ritiene opportune, sulla idoneità ed attualità del Piano adottato, anche con riferimento ai processi a rischio mappati, nonché sull'osservanza delle misure e dei presidi previsti da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- ✓ segnala all'organo amministrativo eventuali violazioni alle misure del piano, anche per l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare avverso gli autori della violazione;
- ✓ programma le attività di aggiornamento e formazione del personale, provvede ad individuarlo in raccordo con i dirigenti delle strutture interessate individuando prioritariamente il personale che opera in settori o presidia funzioni che a seguito della mappatura dei rischi risultano particolarmente esposte al rischio corruttivo;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone le modifiche dello stesso quando sono accertate significative e non trascurabili violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività della società;
- ✓ verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ predisporre entro i termini di legge, la relazione annuale relativa all'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito internet della società secondo le indicazioni dell'ANAC;
- ✓ riferisce sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno;
- ✓ vigila in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, nel rispetto del d.lgs. n. 39/2013, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconfiribilità o incompatibilità;

- ✓ controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, rendendo periodicamente disponibili le relative informazioni all'organo di indirizzo politico;
- ✓ svolge attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati;
- ✓ segnala i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al responsabile della unità/area aziendale cui è attribuita la responsabilità di avviare il procedimento sanzionatorio e comminare le sanzioni;
- ✓ svolge un'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- ✓ svolge, almeno una volta l'anno ed entro il 31 dicembre, un monitoraggio programmato che dia conto dello stato di attuazione del programma, della verifica degli obblighi di pubblicazione, dell'esito delle verifiche effettuate durante l'anno, redigendo all'esito del monitoraggio un prospetto riepilogativo.

Con Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, l'ANAC ha fornito delle indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT. In riferimento ai primi, in tale documento si specifica che il legislatore non ha espressamente richiamato i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT ma ha voluto assegnare un obiettivo di carattere generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione. Pertanto, i poteri del RPCT riguardano la predisposizione degli strumenti più appropriati al raggiungimento di tale obiettivo (quali il PTPCT, misure di prevenzione specifiche) e la fase del controllo e della verifica sulla loro effettiva attuazione. Non spetta, tuttavia, al RPCT l'accertamento di responsabilità ossia sulla fondatezza dei fatti oggetto di eventuale segnalazione. Per tali attività è lo stesso legislatore che indica, in caso di mancata attuazione delle misure, la comunicazione da parte del RPCT ad altri soggetti per l'adozione delle azioni conseguenti di loro competenza.

Sui poteri istruttori del RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva viene indicata la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Nella Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 "*Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*", si fa un esplicito rinvio a quanto sopra descritto.



CTM S.p.a. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6/03/2017 ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona dell' Ing. Roberto Murru, soggetto che ricopre altresì l'incarico di Direttore Generale della società.

9. Il processo di gestione del rischio corruzione

Il PTPCT può essere definito come lo strumento preordinato alla gestione del rischio corruzione nell'ambito dell'attività svolta dalla Società.

Il processo di gestione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- Analisi del contesto (esterno e interno);
- Valutazione del rischio (Identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio);
- Trattamento del rischio (Identificazione e programmazione delle misure).

9.1 Analisi del contesto

L'analisi del contesto in cui si sviluppano le attività di CTM rappresenta la prima fase di analisi, propedeutica alla successiva fase di gestione del rischio corruttivo rilevante.

In questa fase, CTM acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

9.1.1 Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. Le specificità relative all'ambiente esterno nel quale CTM S.p.a. opera devono essere analizzate in esito ad un processo conoscitivo mirato, attraverso cui giungere ad una consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche e culturali del territorio, facendo emergere le principali possibili influenze e pressioni a cui una simile struttura può essere sottoposta.

Ciò rappresenta l'imprescindibile punto di partenza necessario ai fini della identificazione e analisi dei rischi e, conseguentemente, della successiva programmazione di efficaci misure preventive specifiche.

L'analisi di contesto costituisce, dunque, un aspetto indispensabile anche nella predisposizione del PTPCT, così come evidenziato nella già citata determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e nel PNA 2019, nel presupposto che il fenomeno corruttivo si sviluppa e persiste nell'ambito dei processi in cui il soggetto esterno (utente, fornitore, appaltatore, ecc.) interagisce con l'organizzazione aziendale, la quale può in tale occasione essere sottoposta a pressioni da parte dei vari portatori di interessi operanti sul territorio.

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno, CTM ha proceduto ad esaminare i dati contenuti nell'"*Indice delle delittuosità 2018*" pubblicata nel "Il Sole 24 ore" a ottobre 2018.

Dall'analisi dei dati risulta che nel territorio di Cagliari l'autorità giudiziaria ha rilevato 22.388 reati nel 2017, con un rapporto di 2.842 ogni 100mila abitanti e in crescita dell'1% rispetto all'anno precedente. Il dato dei delitti commessi e denunciati è stato diffuso dal dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno e rapportato alla popolazione dell'area che fa capo alla Prefettura di Cagliari. Questo porta la Città di Cagliari a guadagnarsi l'80° posto nella graduatoria nazionale sulla delittuosità nelle province italiane. Inizialmente il dato ufficiale del Viminale era stato rapportato erroneamente alla popolazione Istat al 1° gennaio 2018 (pubblicata sull'ultimo Bilancio demografico), dove però la provincia di Cagliari - che è stata abolita con legge regionale 4 febbraio 2016, n.2 sul riordino del sistema delle autonomie locali - ha assunto i confini ridotti della Città metropolitana. Ente a cui vengono attribuiti circa 431mila abitanti e che è affiancato dalla nuova provincia di Sud Sardegna con 353.830 abitanti.

Appare evidente che presupposto fondamentale da cui far partire l'analisi in esame è evidentemente quello secondo cui il territorio nell'ambito del quale si esplicano le attività di CTM non può essere ritenuto impermeabile alla corruzione dal momento che in passato è emersa la presenza di soggetti coinvolti in episodi a sfondo corruttivo.

L'attività di analisi del contesto esterno deve limitarsi ai rapporti relativi ai seguenti ambiti normativi di riferimento:

- legge n. 190/2012, sulla prevenzione e sulla repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- decreto legislativo n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
- decreto legislativo n. 33/2013, recante la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



- il nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016;
- il decreto legislativo n. 56/2017, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici;
- la legge n. 179/2017, che disciplina l'istituto del *whistleblowing*;
- normativa codicistica a disciplina di fatti ed eventi di *maladministration*.

Le principali azioni di intervento verso l'esterno possono così riassumersi:

- vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con particolare riguardo al rispetto della normativa in materia di trasparenza (d.lgs. n. 33/2013, come da ultimo novellato dal d.lgs. n. 97/2016) e di quella in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi (d.lgs. 39/2013);
- gestione delle segnalazioni dei whistleblowers, con poteri di accertamento, di vigilanza, di controllo nonché sanzionatori (l. n. 179/2017);
- vigilanza al rispetto del codice appalti sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e sulle concessioni;
- attività di segnalazioni, aventi ad oggetto le irregolarità riscontrate all'esito dell'attività di vigilanza, verso le competenti Procure della Repubblica e Procure della Corte dei Conti;
- attività di "vigilanza collaborativa" finalizzata al controllo degli atti di gara prima della loro adozione e ad un controllo di carattere preventivo sull'intera attività di gestione della procedura di gara.

9.1.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità.

Il PNA 2013 e l'Aggiornamento 2015 al PNA avevano fornito una serie di indicazioni ai sensi della legge 190/2012, indicazioni che il PNA 2019 ha integrato e aggiornato, alla luce dei principali standard internazionali di risk management. Il PNA 2019 diventa pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'analisi del contesto interno è stata pertanto avviata procedendo in primo luogo alla rivisitazione della metodologia utilizzata per la progettazione, realizzazione e il miglioramento



continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, in base alle indicazioni metodologiche previste nel PNA 2019.

L’aspetto centrale e più importante dell’analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi.

Per mappatura dei processi s’intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all’interno della Società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio corruzione.

La Società ha avviato, contestualmente all’attività preordinata all’adempimento della L. 190/2012 e quindi all’aggiornamento del PTPCT quella di disegno, costruzione ed adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 attraverso la raccolta di tutta la documentazione rilevante l’attività aziendale, ivi compresa la redazione di apposite *job description* e la somministrazione di interviste al management per avere adeguata contezza del contesto interno ed esterno entro cui si muove l’operatività aziendale.

La predetta attività è orientata in modo da mappare non solo le attività aziendali per le quali, potenzialmente, vi è il rischio di accadimento dei reati indicati nel d.lgs. 231/01, ma anche quelle per le quali vi è, sempre potenzialmente, il rischio di accadimento dei reati di corruzione indicati e richiamati dalla L. 190/2012.

Finalità dell’attività sopra indicata è quella di individuare, *rectius* mappare, le attività correlate a rischi di natura corruttiva a beneficio o vantaggio della Società nonché quelle correlate a rischi di natura corruttiva che possono anche non recare un vantaggio o un beneficio a vantaggio della Società ma, meramente, un vantaggio o beneficio circoscritto alla sfera personale del soggetto agente che faccia parte della organizzazione aziendale.

Obiettivo è, dunque, quello di addivenire alla costruzione di un elenco completo dei processi aziendali, con l’indicazione di una loro descrizione al fine di comprenderne le modalità di svolgimento e consentire di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento al fine di inserire dei correttivi. Appare opportuno precisare che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Per questo motivo, il presente PTPCT ha individuato e considerato, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012, quelle indicate dal PNA, nella sua versione aggiornata ad ottobre 2015, nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendali di riferimento che di seguito sono indicate:

- Acquisizione e progressione del personale;
- Affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari Legali e contenzioso;
- Partecipazione a bandi per l'ottenimento e la gestione di fondi pubblici comunitari.

9.2. Valutazione del rischio

L'attività di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio associato ad ogni singola fattispecie individuata.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio). La valutazione del rischio si articola in tre fasi: l'identificazione, l'analisi e la ponderazione.

L'identificazione del rischio è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

a) definire l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. CTM ha individuato quale livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, il processo. Per ogni processo rilevato nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi;

b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. CTM, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili ha fatto ricorso alle seguenti fonti: incontri/interviste con i responsabili degli uffici o il personale aziendale che ha conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità, confronti (benchmarking) con aziende del settore, analisi dei casi di corruzione, risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;

c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT. CTM ha redatto un elenco dei rischi, dove per ogni processo si riporta la descrizione degli eventi rischiosi che sono stati individuati.

Estrema importanza riveste, infine, *l'analisi del rischio* per un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase di identificazione del rischio, attraverso l'analisi dei cosiddetti *fattori abilitanti* della corruzione. Il secondo è quello di *stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio*. L'analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

Il PNA 2019 individua i seguenti fattori abilitanti del rischio corruttivo:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

CTM, al fine di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi, ha effettuato l'analisi basandosi sui fattori abilitanti proposti dall'Autorità, attraverso il coinvolgimento della propria struttura organizzativa e grazie al supporto del RPCT.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione in un dato arco temporale.

CTM ha utilizzato i seguenti indicatori di stima del livello di rischio proposti dall'ANAC nel PNA 2019:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;
- grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, si ritiene opportuno, così come suggerito dall'Autorità, privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi. Pertanto, per ogni processo e per il corrispondente evento rischioso si è proceduto alla misurazione del rischio secondo una scala di misurazione ordinale (rischio alto, medio, basso). Ogni misurazione è stata adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

9.3 Trattamento del rischio

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Il trattamento del rischio rappresenta quindi la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

CTM nell'individuazione e nella progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione ha tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della

prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, CTM procede con l'individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure viene realizzata prendendo in considerazione gli elementi descrittivi:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenziata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali azioni nei tempi previsti; o responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;
- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

10. Segnalazioni

Così come raccomandato nelle Linee Guida ANAC (Determinazione n. 6 del 2015), la Società nel corso dell'anno 2018 si è dotata e ha reso disponibile, tramite pubblicazione nel sito trasparenza sezione "Altri contenuti" – area "Legge n. 179/2017 segnalazione di illeciti (*whistleblowing*)", un software per la presentazione, acquisizione e gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei componenti interni della organizzazione della Società sia da parte di terzi inerenti a fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e penale, con particolare riguardo alle ipotesi corruttive. Tale applicazione informatica è stata predisposta al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti come richiesto dalla normativa.

Le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e dall'ufficio a ciò dedicato composto da due risorse altamente qualificate e di supporto all'attività. La piattaforma consente di inoltrare comunicazioni in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità in quanto viene tenuta segreta dal sistema informatico ed il segnalante viene identificato esclusivamente da un codice generato dal sistema stesso consentendo, in tal modo, una comunicazione completamente spersonalizzata.



Solo se strettamente necessario il RPCT può venire a conoscenza della sua identità nei casi previsti dalla normativa.

Le segnalazioni devono essere preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi. In ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

CTM ha adottato nell'ambito del MOGC 231 il Regolamento Whistleblowing, all'interno del quale sono previste apposite regole per la gestione delle segnalazioni compiute dal dipendente che nello svolgimento delle proprie mansioni, viene a conoscenza, tra gli altri, di un fatto rientrante all'interno delle condotte illecite, con riferimento ai reati-presupposto di cui al decreto n. 231/2001 o, più in generale, configuranti violazioni del MOGC 231. Si evidenzia che non sono mai pervenute segnalazioni.

11. Comunicazione del PTPCT e formazione dei Destinatari

Il PTPCT è destinato a tutto il personale dirigente e dipendente della Società.

In seguito alla sua approvazione con formale delibera del Cda, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società Trasparente".

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni d'illegalità considerati nel presente PTPCT.

In particolare, è di fondamentale importanza che la Società garantisca la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione indicati nel PTPCT da parte dei diversi soggetti che, a vario titolo, operano nell'ambito delle aree a rischio, in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla legalità.

Per questo la Società ritiene di adottare, su proposta del RPCT ed in stretto coordinamento con gli interventi formativi predisposti nell'ambito dell'attuazione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, momenti formativi/informativi rivolti a tutto il personale coinvolto nelle aree a rischio corruzione, sia apicale che non, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio.

12. Sistema disciplinare

La violazione delle norme contenute del PTPCT comporta responsabilità disciplinare.

Il RPC provvederà alla segnalazione al Cda, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.



Il presente sistema disciplinare trova corrispondenza in quello declinato nel Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01.

12.1. Le sanzioni avverso i lavoratori

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori – nel rispetto delle procedure dettate dalle normative speciali applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nonché dei principi dell'art. 7 L. 300/1970 – sono quelli previsti dall'art. 37 e ss. R.d. 148/1931 all. A.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, dalla direzione aziendale.

12.2. Misure avverso i dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente piano, o di un comportamento non conforme alle prescrizioni nell'espletamento di attività sensibili, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.

12.3. Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del presente PTPCT da parte di soggetti apicali diversi dai dirigenti, quali amministratori e sindaci, il RPCT informerà tempestivamente il Cda ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

12.4. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPCT è stabilito che, in caso di grave e reiterata inosservanza, venga revocato l'incarico da parte del Cda, fatta salva la possibilità di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo comportamento.

12.5. Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del presente PTPCT da parte di soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, quali fornitori, partner, consulenti, collaboratori, saranno sanzionati



secondo quanto espressamente previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

13. Crono - programma e azioni conseguenti all'adozione del PTPCT

Il presente PTCP ha durata triennale e, pertanto, è opportuna l'individuazione di un programma delle attività da porsi in essere per la sua completa attuazione.

All'atto del suo aggiornamento, la Società ha ben chiaro il programma delle attività da porre in essere per realizzare nel modo più opportuno un'efficace tutela del rischio corruzione.

Per gli anni successivi e, fatta salva l'attività di aggiornamento annuale del PTPCT in seno al quale potranno essere meglio calibrati ulteriori interventi che dovessero rendersi opportuni o necessari per le finalità perseguite, è previsto, al momento, il monitoraggio della efficacia del PTPCT ed il controllo della sua adeguatezza ad eventuali novelle normative e modifiche organizzative che dovessero interessare il contesto della Società.

2020

- Aggiornamento e monitoraggio del PTPCT da parte del Cda aziendale;
- Individuazione di ulteriori attività a rischio corruzione, sia attive che passive, in base alle risultanze della mappatura dei rischi realizzata nell'ambito del MOGC 231;
- Eventuale valutazione ex novo dei rischi corruzione associati;
- Monitoraggio sul rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex. D.Lgs. 33/2013;
- Approvazione ed attuazione di un piano formativo sulle tematiche corruzione in stretta correlazione con quello previsto nell'ambito del d.lgs. 231/01;
- Adozione di una procedura interna al fine di porre in essere una corretta e trasparente gestione in materia di conflitto di interessi, incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e "incompatibilità successiva" (c.d. *pantouflage*) ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D. Lgs. n. 39/2013;

2021

- Aggiornamento del PTPCT e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del PTPCT a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative;

2022

- Aggiornamento del PTPCT e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del PTPCT a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.

14. Attuazione delle misure per la Trasparenza e obblighi di pubblicazione

Come sopra già esposto, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto l’unificazione del ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione con quello di Responsabile per la trasparenza.

Il d.lgs. n. 97/2016 ha abolito l’obbligo di predisposizione di un autonomo Piano triennale per la trasparenza, prevedendo l’obbligo di incorporare nel Piano di prevenzione della corruzione anche i contenuti del Programma per la trasparenza e l’integrità, dando vita ad un unico documento e precisando, però, che la promozione di maggiori livelli di trasparenza “costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione”.

Perseguendo tale finalità, la Società aggiorna costantemente le pubblicazioni dei dati e delle informazioni di cui dare pubblicità sul proprio sito internet, all’interno delle sezioni dedicate alla “società trasparente”. Il Responsabile del piano svolge un controllo sistematico sugli stessi, sollecitando eventualmente gli uffici competenti a un comportamento in conformità con le prescrizioni e a consentire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza, così garantendo la completezza, la chiarezza, l’aggiornamento ed il pieno coordinamento di tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo.

Sulla base della vigente normativa, e nell’osservanza delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134 dell’8/11/2017), considerando la natura *iure privatorum* di CTM S.p.a., sul sito della società i dati e le informazioni sono pubblicati in forma chiara e semplice, in modo da essere comprensibili al soggetto che ne prende visione, completi nel loro contenuto, con l’indicazione della loro provenienza, previa quando necessaria l’attestazione di conformità all’originale in possesso della società.

Inoltre, così come indicato nella Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, “*Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*”, CTM S.p.a. si impegna, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. La “*pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di*

trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

In particolare, la società ha provveduto a pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni, dati e documentazione:

- ✓ i riferimenti normativi sull'organizzazione e l'attività della società, indicando un link di rinvio al sito www.normattiva.it;
- ✓ l'Atto Costitutivo, lo Statuto e il Codice Etico e di Comportamento;
- ✓ i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, in relazione ai quali si indicano: l'autocertificazione riguardo all'inesistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità d'incarichi ex d.lgs. 39/2013, l'indicazione relativa ad eventuali altre cariche ed incarichi ricoperti presso enti pubblici e privati, il compenso, con indicazione dei trattamenti aggiuntivi riconosciuti a titolo di viaggi e missioni ove pagati con fondi pubblici, connessi all'assunzione della carica, i compensi connessi all'assunzione di altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica nonché quelli connessi all'assunzione di cariche presso altri enti pubblici o privati; le dichiarazioni di cui agli artt. 2,3 e 4 della L. 441/1982 con riferimento all'organo di indirizzo politico e all'organo amministrativo di vertice;
- ✓ l'articolazione degli uffici, con annesso organigramma aziendale;
- ✓ i contatti ufficiali di telefono e posta elettronica della società;
- ✓ l'indicazione nominativa, i curricula dei collaboratori e consulenti cui sono stati conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza resi con prestazioni prevalentemente personali (*locatio operis*) con relativa indicazione della durata dell'incarico e del compenso concordato;

- ✓ le informazioni relative al personale, e in particolare una serie di dati legislativamente previsti, inerenti i dirigenti (in carica e cessati), la dotazione organica, i tassi di assenza nonché i documenti frutto della contrattazione collettiva;
- ✓ i regolamenti adottati dall'azienda, anche in ottemperanza a norme di legge, che disciplinano le modalità per il reclutamento del personale ed il conferimento degli incarichi;
- ✓ l'avviso di selezione per ogni procedimento di reclutamento del personale e conferimento degli incarichi che sia avviato, con evidenza dei criteri di selezione, nonché l'esito della procedura, da rendersi noto con le eventuali cautele che siano imposte nel caso specifico dalla normativa sulla privacy;
- ✓ l'indicazione, anche attraverso rappresentazioni grafiche, delle partecipazioni detenute, anche in via minoritaria, in enti e società nonché informazioni sulla tipologia di rapporto ed attività svolta in favore di tali società; per quelle società partecipate e controllate, anch'esse tenute all'adempimento degli obblighi di trasparenza, deve essere inserito, in corrispondenza, il collegamento con i siti internet nei quali devono essere pubblicati i relativi dati;
- ✓ i dati relativi alle tipologie di procedimenti avviati e seguiti dalla società, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ i bandi per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi allegati, con una scheda sintetica riportante l'evidenza dell'oggetto dell'appalto, i criteri di selezione prescelta ai sensi del d.lgs. 50/2016, l'importo a base d'asta, il numero dei concorrenti partecipanti, l'indicazione del soggetto aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione e l'indicazione in percentuale dei pagamenti effettuati entro i termini previsti dal contratto, con relativo obbligo di pubblicazione ed aggiornamento a cadenza semestrale dei sopracitati dati;
- ✓ i provvedimenti finali assunti in esito ad eventuali procedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nel caso di importi superiori ad € 1.000 nonché eventuali regolamenti interni assunti dalla società per disciplinare l'assunzione di tali provvedimenti; l'indicazione specifica, nelle forme espressamente previste dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, dei soggetti beneficiari dei provvedimenti di cui sopra ove assunti;
- ✓ i bilanci d'esercizio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013;
- ✓ le informazioni identificative degli immobili posseduti e relativi canoni di locazione e di affitto versati o percepiti;



- ✓ gli atti degli organismi indipendenti di valutazione, le relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio, gli eventuali rilievi della Corte dei Conti;
- ✓ la carta dei servizi;
- ✓ le informazioni relative a possibili class action proposte;
- ✓ i dati inerenti i pagamenti, ossia l'indicatore di tempestività, l'IBAN e i pagamenti elettronici;
- ✓ le informazioni ambientali;
- ✓ il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- ✓ il regolamento sull'accesso civico e generalizzato.

Per un maggiore dettaglio si rinvia all'allegato 5.

15. Accesso civico

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza.

L'accesso civico è modalità di esercizio del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative che CTM S.p.a. ha eventualmente omesso di pubblicare, nonché del diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dalla Società ulteriori rispetto a quelli oggetto della pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative, la Società, così come previsto tra le misure del Piano Triennale approvato nell'anno precedente, ha provveduto ad adottare uno specifico regolamento interno che disciplina in maniera organica e compiuta le due tipologie di accesso - accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" - con il fine di dare attuazione al principio di trasparenza di cui all'art.1 del D.Lgs. 33/2013 cui si informa l'azione della Società e di adottare comportamenti omogenei nelle varie articolazioni della stessa. Tale documento è stato pubblicato nella sezione del sito "*Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico*".



16. Sistema sanzionatorio

In caso di inadempimento, anche parziale, delle misure previste dal Piano e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile, l'organo amministrativo dà mandato alla struttura aziendale competente per la comminazione delle sanzioni applicabili, conformemente alla normativa di settore.

17. Entrata in vigore

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30.01.2020 ed è entrato in vigore a decorrere dall'avvenuta pubblicazione in data 31/01/2020 dello stesso sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Società Trasparente".

Eventuali variazioni, revisioni, integrazioni e aggiornamenti possono essere effettuati ogni qual volta il Responsabile e la società lo ritengano opportuno.

Formano parte integrante del Piano i suoi allegati. Resta fermo l'aggiornamento annuale, così come richiesto dalla legge. In ogni caso, la società si riserva di intervenire e di aggiornare il programma in caso di ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.